

**Procedura di consultazione concernente il recepimento e l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1190 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS) (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

**Raffigurazione sinottica delle modifiche previste della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361) nel confronto con il diritto vigente**

Diritto vigente	Modifiche previste
	<p><i>Art. 15 cpv. 1 lett. k<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>1</sup> Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti</p> <p><i>k<sup>bis</sup></i>. raccogliere e scambiare informazioni secondo gli articoli 37 <i>bis</i> e 37 <i>ter</i> del regolamento (UE) 2018/1862<sup>1</sup> su cittadini di Paesi terzi presumibilmente coinvolti in reati gravi ai sensi della presente legge;</p>
	<p><i>Art. 16 cpv. 2 lett. g<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>2</sup> Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:</p> <p><i>g<sup>bis</sup></i>. raccogliere e scambiare informazioni secondo gli articoli 37 <i>bis</i> e 37 <i>ter</i> del regolamento (UE) 2018/1862<sup>2</sup> su cittadini di Paesi terzi presumibilmente coinvolti in reati gravi ai sensi della presente legge;</p>

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1190, GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1.

<sup>2</sup> V. nota à piè di pagina relativa all'art. 15 cpv. 1 lett. k<sup>bis</sup>

<p>Art. 16</p> <p><sup>4</sup> I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 4, frase introduttiva, nonché cpv. 4<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>4</sup> I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da diffondere nel SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a–g e h–r:</p> <p><sup>4bis</sup> Fedpol è responsabile della ricezione e dell'esame delle proposte di Europol secondo l'articolo 37 <i>bis</i> del regolamento (UE) 2018/1862<sup>3</sup> nonché dell'inserimento delle segnalazioni secondo il capoverso 2 lettera g<sup>bis</sup>.</p>
	<p><i>Allegato 4 (nuovo):</i></p> <p>Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dal regolamento 2016/794</p>

---

<sup>3</sup> V. nota à piè di pagina relativa all'art. 15 cpv. 1 lett. k<sup>bis</sup>